

CP 47/13



TRIBUNALE DI PESARO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio composto dai magistrati:

| | | |
|----------|----------------|------------------|
| dott. | Mario Perfetti | Presidente |
| dott.ssa | Carla Fazzini | Giudice |
| dott. | Davide Storti | Giudice relatore |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo presentata dalla società ~~Abeti 144 S.p.A.~~ in persona del liquidatore pro tempore, con sede in Pesaro, via degli Abeti 144 (REA PS 146291), esercente l'attività di produzione e commercio di prodotti per la misurazione ambientale, elettivamente domiciliata presso l'~~Abeti 144 S.p.A.~~, che la rappresenta e difende come da delega in calce al ricorso:

sentita l'istante;

vista la nota dei Commissari del 3.7.2014:

ritenuto che i voti favorevoli - considerati tali anche i creditori che non hanno fatto pervenire il proprio dissenso nei termini di cui all'art 178 L.F. - non hanno raggiunto le maggioranze richieste dalla legge;

ritenuto che non possono farsi rientrare tra i voti favorevoli i voti considerati non validi;

ritenuto infatti che in ogni caso - anche cioè nell'ipotesi in cui dovesse considerarsi illegittima la valutazione degli organi della procedura, che hanno ritenuto non validi i voti espressi prima del deposito della relazione dei Commissari ex art 172 L.F. - i

voti espressi entro tale termini andranno comunque considerati in conformità della volontà in concreto espressa dai singoli creditori;

ritenuto che infatti va comunque privilegiata l'effettiva volontà del creditore, stante anche la natura prevalentemente negoziale che il legislatore ha impresso all'attuale procedura di concordato preventivo;

ritenuto che nella specie i voti contrari espressi - considerando tali sia quelli ritualmente inviati sia quelli ritenuti non validi - costituiscono la maggioranza dei creditori ammessi al voto;

ritenuto che pertanto in ogni caso - sia considerando nel calcolo delle maggioranze i voti validi sia non considerandoli - non sono state raggiunte le maggioranze prescritte dall'art 177 L.F.;

visto l'art 179 L.F.;

per questi motivi

dichiara inammissibile la proposta di concordato;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e per comunicare il presente decreto al PM per le decisioni di sua competenza ex art 162 LF

Così deciso in Pesaro in data 16 luglio 2014

Il Presidente
dott. Maria Perfetti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 18 LUG. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Aldo MARINI)

